



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del reg.	<b>Oggetto: A.N.A.C. – Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione ( Determinazione n. 12, in data 28 ottobre 2015): definizione di alcune linee guida per l'aggiornamento del PTPC anni 2016/2018 .-</b>
Del 26.01.2016	

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **17,09** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	Nazzarro	Velia	<b>X</b>	
<b>Consiglieri:</b>	De Luca	Rosa		<b>X</b>
	Zazza	Alessandra	<b>X</b>	
	Mazzetti	Mario	<b>X</b>	
	Muzi	Lorenza	<b>X</b>	
	Di Gennaro	Augusto	<b>X</b>	
	Ottaviani	Italo	<b>X</b>	
	Simeoni	Giuseppe	<b>X</b>	
	Mattia	Pasquale	<b>X</b>	
	D'Antonio	Domenico		<b>X</b>
	Prosperi	Alberto	<b>X</b>	
	Cimei	Gaetano		<b>X</b>
	Di Natale	Mauro		<b>X</b>

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

*E' precedentemente intervenuto alla seduta anche il Cons.re Di Natale – P. 10*

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, omettendo la lettura dell'allegato;

Il Cons.re Di Natale si dichiara sorpreso della assenza di qualche Consigliere Comunale in sede di trattazione di un tema che richiede invece la massima attenzione. La materia è complessa e coinvolge numerosi aspetti da affrontare anche in rapporto alla analisi ANAC che ha evidenziato numerose criticità nella applicazione della normativa. *(Interviene alla seduta il Consigliere Cimei – ore 17,22 – P. 11)*. Dette criticità sono dovute in parte all'isolamento del responsabile della Prevenzione della Corruzione rispetto agli organismi di tipo politico e in parte all'aver ritenuto l'approvazione del "Piano" come adempimento meramente formale: si aspetta, anche in rapporto all'attualità del tema, che ci sia una diversa presa di posizione, richiamandosi, in tal senso, sia ai fenomeni corruttivi, sia ad alcuni rilevati comportamenti di dipendenti pubblici Le Pubbliche Amministrazione sono facilmente preda della corruzione, soprattutto se i procedimenti non vengono chiusi nei termini o, al contrario, impropriamente accelerati. Occorre creare pertanto un circolo virtuoso all'interno dei pubblici uffici che debbono condividere le norme e fornire al RPC ed alla Amministrazione Comune (Giunta e Consiglio) gli strumenti per poter ottenere un miglioramento delle performance, nel rispetto del principio di imparzialità;

Il Cons.re Mazzetti evidenzia la necessità che emergano alcune riflessioni per la redazione del Piano Anticorruzione: in questa seduta andrebbero accolti anche ulteriori spunti propositivi;

Il Cons.re Di Natale si richiama alla necessità della piena responsabilizzazione degli uffici;

Il Cons.re Mazzetti rappresenta che, nella odierna mattinata si è riunito il "gruppo di lavoro" convocato proprio al fine dell'aggiornamento, e nell'ottica del miglioramento, del piano di che trattasi;

Il Cons.re Di Natale richiede di non sottovalutare l'argomento in questione che può costituire il carattere distintivo e differenziale della Amministrazione Comunale;

Il Cons.re Prosperi esprime il proprio assenso alla approvazione della proposta , dichiarandosi in parte concorde con quanto evidenziato dal Cons.re Di Natale, pur ritenendo, in particolare, e soprattutto con riferimento all'Allegato A alla proposta di deliberazione ed all'art. 54 bis ( D. Lgs. 165/2001), che sia fondamentale, nell'ambito del proprio ruolo, che il Consigliere Comunale, sia di maggioranza che di minoranza, "controlli e segnali", invitando il Responsabile del Servizio ad effettuare i necessari accertamenti;

Il Cons.re Mazzetti, in relazione all'adempimento da effettuare, invita i Consiglieri Comunali a fornire ulteriori spunti, sui quali si rifletterà e che saranno eventualmente recepiti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

**Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nei modi di legge,**

***DELIBERA***

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“A.N.A.C. – Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione ( Determinazione n. 12, in data 28 ottobre 2015): definizione di alcune linee guida per l’aggiornamento del PTPC anni 2016/2018.-”**,

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 17,51.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: : A.N.A.C - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12, in data 28 ottobre 2015): definizione di alcune linee guida per l'aggiornamento del PTPC anni 2016/2018.**

Propostadelc9

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ;

**Vista** la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e nei provvedimenti attuativi, tra cui i DLgs n. 33/2013 e 39/2013 ed il DPR n. 62/2013;

**VISTO** l'allegato DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO GENERALE DEL "SISTEMA DELL'ANTI-CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Allegato A) predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione allo scopo di rendere edotto il Consiglio Comunale sullo stato della normativa in materia di Prevenzione della corruzione e sugli obblighi che ne derivano;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 27.01.2015 quale è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Anni 2015/2017;

**Richiamata** la determinazione n. 12 del 28.10.2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA), movendo dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della Corruzione di un campione di 1911 amministrazioni, per fornire un supporto operativo che consenta alle PP.AA. e agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico;

**Considerato** che nella citata determinazione l'Anac ha evidenziato, nelle seguenti, le cause dell'insoddisfacente attuazione delle novità introdotte dalla Legge 190/2012:

a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa. La tecnica dell'introduzione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione è stata prevista, per soggetti di natura privatistica, con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La L. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto, implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

b) Le difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la nuova politica anticorruzione, dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto.

c) Un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità che la legge fa ricadere sul RPC (e oggi, dopo l'introduzione della sanzione di cui all'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014, anche sugli organi di indirizzo) in caso di mancata adozione del PTPC.

d) L'isolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella formazione del PTPC e il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo. Nella migliore delle ipotesi, questi ultimi si sono limitati a ratificare l'operato del RPC, approvando il PTPC, senza approfondimenti, né sull'analisi del fenomeno all'interno della struttura, né sulla qualità delle misure da adottare. Ciò dipende, in larga misura, da una impropria distribuzione delle responsabilità connesse all'adozione del PTPC e alla sua attuazione, concentrate sulla sola figura del RPC, senza significativi coinvolgimenti degli organi di indirizzo che pure approvano il PTPC.

**Letto** il paragrafo 4 della citata Determinazione ANAC 12/2015, rubricato "Processo di adozione del PTPC: soggetti interni" dal quale emerge che una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica in senso ampio, mancando una accurata disciplina del processo di formazione del Piano che imponga una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo;

**Dato atto**, per quanto sopra esposto, che l'ANAC suggerisce, nell'attesa del decreto delegato previsto dall'art. 7, legge 124/2015 di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure sia nella fase dell'individuazione che in quella dell'attuazione indicando – per gli Enti Territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico – l'approvazione da parte dell'Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale;

**Ritenuto**, condividendo quanto auspicato dall'Anac, che il Consiglio Comunale debba intervenire fissando alcune linee guida che dovranno caratterizzare l'attività di aggiornamento del P.T.P.C. 2016- 2018 nella funzione di indirizzo e controllo propria di questo civico consesso ;

**Valutata** la esperienza maturata nell'ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa;

Assunti i piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni 2014/2016 e 2015/2017;

**Viste** le relazioni sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione relativamente agli anni 2014 e 2015, pubblicate nella apposita sezione su "Amministrazione trasparente"

**Viste** le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza predisposte dal Responsabile per la trasparenza e validate dall'organismo di valutazione relativamente alla condizione alle date del 31.12.2013 e 31.12.2014, pubblicate nella apposita sezione su "Amministrazione trasparente"

**Considerato** che fino ad ora questo consesso si è occupato in misura limitata e sporadica della prevenzione della corruzione;

**Atteso** che sostanzialmente nell'ente non vi è stata una adeguata consapevolezza della importanza delle misure per la prevenzione della corruzione;

**Ritenuto** che invece siamo di fronte ad una vera e propria priorità per l'attività politico amministrativa, alla luce della ampiezza dei casi di corruzione e, più in generale, degli episodi di cattiva amministrazione;

**Ritenuto** che l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione preliminare per lo svolgimento di una efficace attività amministrativa;

**Valutato** che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario perché nell'Ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della corruzione e che questa non sia una attività meramente operativa di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione e, più in generale, dei responsabili dei Settori;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare le presenti linee guida per la redazione, gestione e monitoraggio delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione:

il responsabile per la prevenzione della corruzione e la giunta, rispettivamente nella presentazione della proposta e nella adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) del triennio 2016/2018 dovranno :

1. garantire che nel processo di adozione del PTPC sia assicurato il massimo della partecipazione , attraverso l'impegno a stimolare con l'invio e la sollecitazione diretta, la presentazione di proposte ed osservazioni sullo schema di PTPC;
2. adeguare il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con uno separato documento, da approvare unitamente al PTPC , previo coinvolgimento di tutti i Responsabili ;
3. premettere al PTPC una analisi del contesto esterno in cui si metta in adeguata evidenza, attingendo ai documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione;
4. premettere al PTPC una analisi del contesto interno, in cui si mettano in adeguata evidenza le condizioni organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio che si manifestano, anche con riferimento ad episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di episodi di responsabilità che si sono eventualmente manifestati;
5. individuare le attività più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla legge n. 190/2012, anche in quelle indicate dall'Anac ed in quelle che nella condizione specifica si

manifestano come tali e che possono essere individuate attraverso metodologie che riprendano le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione;

6. individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare;
7. individuare le misure di prevenzione che possono essere assunte;
8. effettuare il monitoraggio dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a più elevato rischio di corruzione e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le misure di prevenzione più adeguate;
9. definire i compiti attribuiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei dipendenti e dell'organismo di valutazione;
10. prevedere che per ogni articolazione organizzativa siano individuati i referenti per l'attività di prevenzione della corruzione;
11. definire idonee forme di monitoraggio e di verifica;
12. prevedere forme di integrazione con le attività di controllo interno;
13. prevedere forme di integrazione con il piano delle performance o degli obiettivi.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Generali  
f.to Dott.ssa Sabrina Marzano

\_\_\_\_\_

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

\_\_\_\_\_

---

**DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO GENERALE DEL “SISTEMA DELL'ANTI-CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”** (a seguito della determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015 di approvazione del nuovo “Piano nazionale anti-corruzione - PNA”).

### 1. Introduzione

La legge 190/2012 , entrata in vigore il 28 novembre 2012 - reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia <sup>1</sup>.

### 2. Normative di riferimento per il “concetto di corruzione”

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del “concetto di corruzione” cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie:

1. L'articolo 318 c.p. punisce la “*corruzione per l'esercizio della funzione*” e dispone che: <<*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni*>>
2. L'articolo 319 c.p. punisce la “*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”: <<*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*>>.
3. l'articolo 319-ter punisce la “*corruzione in atti giudiziari*”: <<*Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*>>.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “*tecnico-giuridiche*” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 (che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa ed è ancora un riferimento valido), ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*. Pertanto secondo il Dip. F.P. la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

---

<sup>1</sup> Uno dei riferimenti del legislatore nazionale è stata la “*Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*”, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4. Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116

- *tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;*
- *ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha confermato il "concetto di corruzione" da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, come segue:

*"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, **ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo**".*

L'insieme di tutte le situazioni, patologiche, che possono essere ricomprese nel più ampio concetto di corruzione, è stato ricondotto dall'A.N.A.C. con la citata determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, al termine, generico ed onnicomprensivo, di "*maladministration*":

### **3 - I principali attori del sistema di prevenzione e contrasto della corruzione**

Secondo il legislatore nazionale (con la Legge 190/12 e con il D.L. 90/14), la strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

1. *l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
2. *la Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
3. *il Comitato interministeriale istituito con il DPCM 16 gennaio 2013*, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
4. *i Prefetti della Repubblica*, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
5. *le pubbliche amministrazioni*, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012), anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
6. *gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

#### **3.1 - in particolare l'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione**

L'ANAC nasce sulle ceneri della CIVIT (*Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche* che era stata istituita con il D.lgs 150/2009-decr.brunetta, che doveva servire per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle P.A.) e subentra anche nelle competenze prima assegnate all'AVCP (*Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture*, soppressa con l'art. 19 della legge 114/2014).

**La mission dell'ANAC** può essere "*individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, anche mediante*

*l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della P.A. che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione <sup>2</sup>.*

La legge 190/2012 e l'art. 19 della legge 114/14 hanno attribuito alla ANAC lo svolgimento di numerosi **compiti e funzioni** tra cui:

1. approvare il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
2. analizzare le cause e i fattori della corruzione e definire gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
3. esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le P.A., in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
4. esercitare vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle P.A. e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
5. riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
6. ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
7. salvo che il fatto costituisca reato, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, comminare una sanzione amministrativa (non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000), nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

#### **4 - I destinatari della normativa anticorruzione**

L'ambito soggettivo d'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24-*bis* del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi adottati dall'ANAC.

Tra i provvedimenti dell'ANAC sono di particolare rilievo le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* approvate con la determinazione n. 8 del 2015.

Il COMUNE è tenuto all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano prevenzione della corruzione (PTPC) e all'adozione di un programma per la trasparenza e l'integrità (PT), entrambi di durata triennale.

Per le Società pubbliche e/o partecipate e/o altri enti di diritto privato in controllo pubblico, le Linee guida dell'ANAC hanno chiarito che devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti, tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.

Per le Società e altri enti di diritto privato solo partecipati, l'adozione di misure integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è *“promossa”* dalle amministrazioni partecipanti. In materia di trasparenza

---

<sup>2</sup> Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività di pubblico interesse svolte, oltre a specifici dati sull'organizzazione.

Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee guida.

## **5 - Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**

Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il soggetto "*Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)*".

Il Dip. Funzione Pubblica, con la citata Circolare n. 1/2013 ha precisato:

- che negli enti locali, il RPC è individuato *preferibilmente* nel *segretario comunale*
- che nella scelta del RPC gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro "*di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate*" (in pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario).
- che la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in possesso dei requisiti seguenti:
  - non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
  - non essere destinatario di provvedimenti disciplinari;
  - aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
- che il titolare del potere di nomina del RPC è il Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo.

Secondo l'ANAC (determinazione n. 12/2015) – nelle P.A. – il RPC deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPC sia un dirigente stabile della stessa amministrazione, con un'adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa (e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva).

La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Considerata la ***posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPC***, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Lo svolgimento delle funzioni di RPC in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012, con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico (inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del RPC con il segretario comunale). Si veda art. 1, co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del D.lgs 39/2013)

Sono assenti, infatti, norme che prevedono specifiche garanzie per misure da adottare da parte delle stesse amministrazioni, dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Nella legge 190/2012 sono stati comunque definiti alcuni poteri del RPC nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

All'art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che **il PTPC preveda "obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano"**. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il RPC ha il dovere di:

1. proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
2. definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3. verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCP;
4. proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
6. entro il 15 dicembre di ogni anno (per 2016 entro il 15 gennaio), deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.

Per il Comune di Carsoli, Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stata nominata la scrivente Dott.ssa Elena Gavazzi, Segretario comunale, con decreto del Sindaco Prot. n. 2689 in data 11.03.2013.

## **6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)**

L'ANAC elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo Piano nazionale anticorruzione (PNA) è stato approvato in via definitiva dall'ANAC in data 11.09.2013 con la deliberazione numero 72.

### **Il 28.10.2015 l'ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.**

L'ANAC – nella stessa citata Det. n. 12/2015 – chiarisce le ragioni per cui ha provveduto all'aggiornamento del PNA:

- a. in primo luogo, per le novità normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA-2013; in particolare, il DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui art.19 co. 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dip. Funzione Pubblica;
- b. a seguito dei risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità (viene specificato che <<la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente>>);
- c. infine, per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle p.a., nello specifico i RPC.

L'ANAC ha comunque preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un PNA del tutto nuovo. Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova disciplina del processo d'approvazione dello stesso PNA, secondo la **delega contenuta nella legge 124/2015 all'art. 7** (delega al Governo ad approvare disposizioni di "*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del P.n.a., dei p.t.p.c.*", *ciò anche allo scopo di assicurare "maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi [...]*").

Secondo l'ANAC la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono, "da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni".

L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

- a. **analisi del contesto** assente, insufficiente o inadeguata;
- b. **mappatura dei processi** di bassa qualità;
- c. **valutazione del rischio** caratterizzata da "ampi margini di miglioramento";
- d. **trattamento del rischio** insufficiente;
- e. **coordinamento tra PTCP e piano della performance** assente;
- f. inadeguato **coinvolgimento di attori esterni e interni**;
- g. **monitoraggio** insufficiente.

L'insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l'adozione di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'ANAC, sono:

- a. le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa;
- b. le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;
- c. un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione (responsabilità estesa anche alla giunta dopo l'introduzione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 90/2014);
- d. l'isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare" l'operato del responsabile.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Ai fini dell'analisi del contesto (esterno), secondo l'ANAC i RPC possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle **relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica** (del Min.interno, presentate al Parlamento e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 co.6 della legge 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico "anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali" (ANAC determinazione n. 12/2015).

L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

## **7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**

Per gli EE.LL., la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*.

Negli enti locali la competenza ad approvare il PTPC è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

Il RPC propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio (l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione).

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC det. 12/2015).

A tale scopo, l'ANAC ritiene sarebbe *“utile l'approvazione da parte dell'assemblea consiliare di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”*.

In questo modo l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *“più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano”* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

Si tratta di *“suggerimenti”* dell'Autorità che hanno quale scopo *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

## **8 - Processo di adozione del PTPC**

Il PNA del 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

- a. **data e documento di approvazione del Piano** da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b. **individuazione degli attori interni** all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- c. **individuazione degli attori esterni** all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- d. **indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.**

## **9 - Gestione del rischio**

Secondo il PNA del 2013, il Piano anticorruzione contiene:

- a. l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (c.d. *“aree di rischio”*);
- b. la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c. schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

## **10 - Formazione in tema di anticorruzione**

Secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

- a. l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b. l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c. l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d. l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e. l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f. la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

## **11 - Codici di comportamento**

Secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca informazioni in merito a:

- a. adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b. indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c. indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

## **12 - Altre iniziative**

Infine, sempre secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a. indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b. indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c. elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d. elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e. definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f. elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g. adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- i. realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j. realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k. indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l. indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

- m. indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

### **13 - La tutela dei whistleblower**

L'ANAC il 28 aprile 2015 ha approvato le *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”* (determinazione n. 6/2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le P.A. le quali, a tal fine, devono assumere *“concrete misure di tutela del dipendente”* da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *“essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

L'art.54-bis delinea una *“protezione generale ed astratta”* che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *“con tempestività”*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali *“condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”*. Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili:

- a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- alle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: *casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro*.

L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto *“a-tecnico”* di corruzione espresso sia nella circolare del Dip. FP n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *“in ragione del rapporto di lavoro”*. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga *“altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito”* nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da *“misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”* e tenuto esente da conseguenze disciplinari. La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei *“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”*. La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere *“in buona fede”*. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese

colposamente o dolosamente. L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che *“solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela”* riservate allo stesso.

#### **14 - Anticorruzione e trasparenza**

In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il **decreto legislativo 33/2013** di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'art.1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza *“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Il comma 15, dell'art.1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione”*.

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

A norma dell'articolo 43 del d.lgs 33/2013, il RPC svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza e svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

Le misure del PT sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal PTPC. Proprio a tal fine, secondo l'art.10 del d.lgs 33/2013 il PT è di norma *una sezione* del PTPC.

Nel PT devono essere indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione:

- agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Dal PT devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti. Devono anche risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. L'ANAC ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col RPC rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice "deontologico" approvato con il DPR 62/2013. Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (ANAC determina 12/2015 pag. 52).

### **15 - Trasparenza nelle gare**

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a. la struttura proponente;
- b. l'oggetto del bando;
- c. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d. l'aggiudicatario;
- e. l'importo di aggiudicazione;
- f. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In precedenza la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013.

Il Segretario comunale

Resp. prevenzione corruzione e trasparenza

f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 05.02.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 05.02.2016

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

.....